

# *Comune di Follonica*

*interno per  
l'applicazione della Legge  
Regionale Toscana del  
31 maggio 2004, n. 29  
“Affidamento, conservazione e  
dispersione delle ceneri  
derivanti dalla  
cremazione dei  
defunti”*

*Delibera Giunta Comunale  
n. 187 del 16 agosto 2005*



DISCIPLINARE

# SOMMARIO

# SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto	1
Articolo 2	Affidamento e dispersione delle ceneri	1
Articolo 3	Modalità di conservazione	1
Articolo 4	Luoghi di dispersione delle ceneri	1
Articolo 5	Registri cimiteriali	1
Articolo 6	Documenti obbligatori	2
Articolo 7	Sosta di urne cinerarie	2
Articolo 8	Senso comunitario della morte	3

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente disciplinare detta le disposizioni operative interne per l'applicazione della L.R.T. n. 29/2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", in ottemperanza ai principi di cui alla Legge del 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

## **Articolo 2 - Affidamento e dispersione delle ceneri**

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 2 della L.R.T. n. 29/2004, sono stabilite le seguenti modalità operative:

a) Rispetto della volontà del defunto:

Ai fini dell'affidamento e/o della dispersione delle ceneri la volontà del defunto deve risultare da un documento debitamente sottoscritto di suo pugno.

b) Dichiarazione sulla destinazione finale delle ceneri:

in esecuzione del 2° comma dell'articolo 2 della L.R.T. n. 29/2004 il soggetto affidatario dell'urna cineraria è tenuto a sottoscrivere il documento di cui al fac-simile **(A)** allegato al presente disciplinare. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

c) Rinuncia all'affidamento:

ai fini della rinuncia, il soggetto individuato dal de cuius come "affidatario" è tenuto a sottoscrivere il documento di cui al fac-simile **(B)** allegato al presente disciplinare.

## **Articolo 3 - Modalità di conservazione**

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R.T. n. 29/2004, tenuto conto della mancata individuazione, all'interno dell'area cimiteriale, dei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

## **Articolo 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, la dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi ivi indicati, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 a ciò destinate all'interno del cimitero comunale, in quanto al momento non individuate.

## **Articolo 5 – Registri cimiteriali**

Deve essere predisposto e conservato presso l'Ufficio Cimiteriale apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;

b) il luogo di dispersione delle ceneri

I dati di tale registro dovranno essere comunicati con cadenza annuale alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

## **Articolo 6 – Documenti obbligatori**

### 1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri:

- E' obbligatoria la presentazione di una istanza del parente del defunto ( individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri), alla quale sia allegato un documento comprovante la espressa volontà del defunto stesso , in originale o copia conforme, dato atto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa.

Nella istanza dovranno essere riportate tutte le indicazioni previste dal modello fac-simile **(C)** e la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione prevista dal modello fac-simile **(A)** , in ottemperanza di ciò sarà rilasciata debita autorizzazione di cui al fac-simile **(E)** e redatto un verbale di consegna dell'urna con fac-simile **(F)**, allegati al presente atto. La consegna dell'urna cineraria avverrà presso il cimitero comunale previo esibizione del predetto verbale di consegna (fac-simile (F)).

Qualora vi sia la richiesta di affidamento di ceneri di persone che in vita avevano la residenza in altri comuni da parte di cittadini residenti nel Comune di Follonica, vi è l'obbligo del richiedente di ottenere il nulla-osta del Comune di Follonica per la presa in carico delle ceneri ,nonché l'obbligo della dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'affidatario cambi il luogo di conservazione delle ceneri, lo stesso dovrà comunicare tale evento all'Autorità comunale entro sette giorni dalla variazione.

### 2) procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

- E' obbligatoria la presentazione di una istanza del parente del defunto ( individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri), alla quale sia allegato un documento comprovante la espressa volontà del defunto stesso, in originale o copia conforme, dato atto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa.

Nella istanza dovranno essere riportate tutte le indicazioni previste dal modello fac-simile **(D)** e la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione prevista dal modello fac-simile **(A)** , in ottemperanza di ciò sarà rilasciata debita autorizzazione di cui al fac-simile **(G)**, allegati al presente atto.

## **Articolo 7 – Sosta di urne cinerarie**

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di tre mesi, dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale di Follonica in appositi siti (loculi /ossari/camera

mortuaria) fino al termine della procedura di affidamento delle ceneri richieste. Trascorso il termine suddetto, senza che la procedura non sia stata definita, la richiesta decadrà automaticamente e le ceneri verranno disperse nel Cinerario Comunale, il tutto previa comunicazione al richiedente.

#### **Articolo 8 – Senso comunitario della morte**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri , dovrà essere realizzata nel cimitero comunale, a carico dell'affidatario dell'urna, una apposita targa di dimensioni 15 x 10 cm contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto.